

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

OGGETTO: Società Esercizio Aeroporto della Maremma - Grosseto (SEAM) S.p.a.. Collegio sindacale. Designazione di un componente effettivo.

Proponente: Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100, e, in particolare, il punto n. 6 "Piano di razionalizzazione delle Società partecipate" della Regione Toscana, tra le quali è compresa la Società Esercizio Aeroporto della Maremma - Grosseto (SEAM) S.p.a., di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società e, in particolare;

- a) l'articolo 10, il quale prevede, tra gli organi della Società, il Collegio sindacale;
- b) l'articolo 19, il quale stabilisce che i componenti del Collegio sindacale siano nominati dall'Assemblea dei soci;
- c) l'articolo 29, il quale stabilisce che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; i sindaci durano in carica tre esercizi fino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Visto l'articolo 35 dello statuto della Società il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo statuto stesso, si applichino le disposizioni di legge e regolamentari con particolare riferimento al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521;

Visto il patto parasociale sottoscritto il 3 aprile 2023 dai soci Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e Comune di Roccastrada, con il quale all'articolo 11 si disciplina la composizione del Collegio sindacale e, in particolare, si prevede che le parti si impegnino ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea dei soci in modo che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, di cui un componente effettivo designato dalla Regione Toscana;

Visto, inoltre, l'articolo 12, comma 2, del patto parasociale, il quale prevede che nel caso in cui le designazioni previste all'articolo 11 del patto stesso, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sia rimessa all'Assemblea dei soci della Società;

Visto l'articolo 2399 del codice civile il quale disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Visto l'articolo 2400, comma secondo, del codice civile il quale dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Vista la nota della Settore "Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale" della Direzione "Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale", agli atti del Consiglio regionale prot. n. 5072/2.12 dell'8 aprile 2025, con la quale si richiede, ai sensi del suddetto patto parasociale, la designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un componente effettivo del Collegio sindacale della Società;

Preso atto che il Collegio sindacale della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente effettivo del Collegio sindacale della Società per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere ovvero dalla Giunta regionale e che quest'ultimi individuino i candidati in modo autonomo oppure, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

1	7 iste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:
-	
-	

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;	
Visto il parere espresso in data, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della 1.r. 5/2008, dalla	
Ritenuto, pertanto, di designare il signor/la signora	
Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor/dalla signora	
Rilevato dalla documentazione presentata che il signor/la signora	
Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);	
Delibera	
1. di designare il signor/la signora quale componente effettivo del Collegio sindacale della Società Esercizio Aeroporto della Maremma - Grosseto (SEAM) S.p.a	
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi	

dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai

sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.